ALLEGATO "B" AL REP.N. 30.507/14252

STATUTO

DI SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I°

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO E OGGETTO

ART. 1 – E' costituita una Società Cooperativa sotto la denominazione "SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO DI VILLA COLLEGARA (Modena) - Società Cooperativa".

Ferma restando l'unica denominazione legale sopra riportata, la cooperativa potrà anche utilizzare la sigla "COOPERATIVA DI VILLA COLLEGARA SOC. COOP.".

Essa ha sede in Modena, all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese.

Essa aderisce alla Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo denominato:

"Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue" ed ai suoi organismi settoriali e territoriali. Con delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire ad Associazioni ed Enti di categoria e potrà affiliarsi agli enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici, succursali, agenzie, organismi, rappresentanze ed altre unità locali anche altrove

nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

ART. 2 – La Cooperativa ha scopo mutualistico, senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire, con spirito mutualistico, è quello di promuovere lo sviluppo delle attività sportive, ricreative, culturali e simili, a favore dei propri soci, siano essi persone fisiche o Associazioni prive di fini di lucro, e della collettività.

A tali fini la Cooperativa, con riferimento agli interessi e ai requisiti dei propri soci, provvede:

1) alla gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi ed impianti sportivi, verde pubblico, immobili, sale di ritrovo, luoghi per attività culturali, ricreative e simili;

2) alla concessione in gestione, in locazione, in comodato, o comunque in disponibilità, ai soci o a terzi, di beni immobili, impianti, strutture, aree e/o spazi, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali, nonché di altre attività accessorie e strumentali alle stesse;

3) alla organizzazione di squadre sportive di vario genere per la partecipazione a campionati, gare, concorsi ed iniziative sportive varie;

4) all’acquisto e alla realizzazione di impianti, di strutture e di locali necessari per le attività sportive, culturali e ricreative della Cooperativa, dei suoi soci e degli enti cui

la Cooperativa partecipa;

5) all'allestimento e alla gestione di bar, tavole fredde, rinfreschi, punti di ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet esimili, anche collegati ai propri impianti sportivi ed in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine, e comunque strumentale, a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria o commerciale e pubblicitaria, ivi comprese le sponsorizzazioni, necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti o conseguenti ai medesimi, nonché, fra l'altro e per la sola indicazione esemplificativa:

A) prendere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato, macchine, fabbricati, mobili e immobili e complessi aziendali, anche relativi a singoli rami d'azienda;

B) costruire, ricostruire ed acquistare mobili, immobili, aree, impianti, macchinari ed attrezzature, di qualsiasi tipo e valore, necessari all'attività sociale e, comunque, utili per la realizzazione dell'oggetto sociale;

C) cedere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato, macchine, fabbricati, mobili, immobili, complessi aziendali, anche relativi a singoli rami d'azienda, che non servissero,

anche momentaneamente, alla Cooperativa per la sua attività sociale;

D) cedere a chiunque, in proprietà, anche a riscatto, qualsiasi bene, mobile ed immobile, di proprietà della Cooperativa;

E) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, costituite in qualsiasi forma, ivi comprese le Società per Azioni e le Società a responsabilità limitata, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;

F) dare adesione e partecipazione ad enti e ad organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti di beni e di servizi ed il credito;

G) contrarre mutui passivi, anche ipotecari, concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito alla Cooperativa, ai suoi soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

H) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio

tra il pubblico sotto ogni forma;

I) organizzare attività culturali, ricreative e mutualistiche in genere o partecipare, anche economicamente, ad altri enti che si propongono l'organizzazione e l'esercizio specifico delle predette attività;

J) la società potrà acquisire fondi infruttiferi, con obbligo di rimborso, presso i soci in ottemperanza alle disposizioni di legge.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART. 3 – La società ha durata fino al 31 trentuno dicembre 2050 duemilacinquanta e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

TITOLO II°

SOCI

ART. 4 – Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge.

Può essere socio chiunque sia sinceramente interessato a collaborare per il raggiungimento dei fini e degli scopi sociali che la cooperativa si propone, senza distinzione di sesso, ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, a qualsiasi mestiere, arte o professione appartenga.

Possono essere soci anche altre cooperative, società di mutuo soccorso, circoli ricreativi e culturali, associazioni sporti-

ve ed altre persone giuridiche ed enti morali.

Non possono essere soci i minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e, comunque, chi abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Non possono essere soci della cooperativa coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa e che svolgono una attività effettivamente concorrente a quella della cooperativa stessa; a tale fine il Consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano gli aspiranti soci nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

ART. 5 – Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione della cooperativa domanda scritta che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- per i soci persone fisiche:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

b) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, quota che non dovrà comunque essere di valore nominale nè inferiore, né superiore, ai limiti minimo e massimo fissati dalla Legge, e comunque non inferiore alla misura minima determinata dallo statuto o deliberata dall'assemblea dei Soci;

c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

- per i soci diversi dalle persone fisiche:

A) l'indicazione della denominazione sociale, della sede, della data di costituzione e dell'eventuale numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;

B) elementi di cui ai precedenti punti b) e c) ed il codice fiscale e, eventualmente, partita I.V.A;

C) copia del proprio Statuto;

D) estratto della delibera dell'organo competente con la quale l'Ente approva di aderire alla cooperativa e designa la persona, se diversa dal legale rappresentante, delegata a rappresentare a tutti gli effetti l'Ente nella Cooperativa stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 quattro e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventa operativa e viene annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui al comma a) degli artt. 6 sei e 17 diciassette.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione della ammissione senza che detti versamenti siano stati effettuati, la delibera diventa inefficace.

La domanda può in tale caso essere rinnovata, purchè accompa-

gnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto nel comma a) dell'art. 17 diciassette. In tale caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata ed iscritta nel Libro Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare, entro 60 sessanta giorni, la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tale caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con propria deliberazione da assumersi entro 30 trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra alla assemblea, nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 6 – I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sociale sottoscritta o immediatamente, o entro i termini e nei modi previsti dal successivo art. 17 diciassette;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci hanno diritto di esaminare il libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di otte-

nerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un Ventesimo quando la cooperativa conti più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo è stato nominato.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di propria fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni da essi contratte con la società.

TITOLO III°

RECESSO – ESCLUSIONE - MORTE

ART. 7 – Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, per esclusione, per causa di morte in caso di persone fisiche, o per scioglimento e messa in liquidazione nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche.

ART. 8 – Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che abbia una giusta causa.

La domanda di recesso deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, e viene annotata sul Libro Soci dal Consiglio di Amministrazione, cui spetta constatare, entro sessanta giorni, se ricorrono i motivi che a norma di Legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale, che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda.

ART. 9 – L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro i soci:

a) che commettano gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai Regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oppure gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;

b) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, e che, senza giustificati motivi, non partecipino a N. 5 assemblee ordinarie consecutive;

c) che, senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche e anche dopo formale sollecitazione e diffida, si rendono morosi nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di debiti eventualmente contratti verso la So-

cietà per qualsiasi titolo;

d) che siano interdetti, inabilitati o falliti, o che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4 quattro;

e) che, in qualunque modo, arrechino un danno materiale o morale alla Cooperativa o fomentino in seno ad essa dissidi o disordini. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 10 – Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso e di esclusione, devono essere comunicate ai soci che ne sono i destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione sulle materie contemplate nei precedenti artt. 8 otto, e 9 nove saranno demandate, a tutti gli effetti, al previo tentativo di conciliazione, regolato dall'art. 38 trentotto del presente statuto e, successivamente, in tutti i casi di mancata conciliazione, alla decisione dell'apposito Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 39 trentanove del presente statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno ricorrere al previo tentativo di conciliazione entro 60 sessanta giorni

dal ricevimento delle comunicazioni di cui al primo comma.

ART. 11 – I soci receduti e i soci esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale da essi effettivamente versate, calcolato sulla base del bilancio dell'esercizio sociale in corso al momento nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale delle quote sociali effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Tale rimborso avrà luogo entro i 180 centoottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito verso il socio.

ART. 12 – In caso di morte del socio persona fisica, o di liquidazione del socio diverso dalla persona fisica, gli eredi del socio defunto e i liquidatori dell'ente sciolto hanno diritto al rimborso della quota sociale nella misura, con le modalità e nei termini come sopra previsti per i soci receduti o esclusi.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto alla liquidazione e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

I liquidatori degli enti soci sciolti dovranno dare prova della loro nomina.

ART. 13 – I soci receduti o esclusi, gli eredi del socio defunto e i liquidatori degli enti soci sciolti non possono più chiedere il rimborso di quanto ad essi dovuto a norma dei precedenti artt. 11 undici e 12 dodici, quando siano trascorsi 5 cinque anni dalla scadenza dei 180 centoottanta giorni indicati al precedente art. 11 undici.

ART. 14 – Il funzionamento interno della Cooperativa e la sua organizzazione potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti interni, approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per la Assemblea straordinaria. Tali regolamenti potranno anche stabilire norme di comportamento, criteri di determinazione dei prezzi e delle modalità di fruizione dei servizi prestati dalla cooperativa ai soci, nonché sanzioni per il mancato rispetto dello Statuto e delle norme regolamentari.

Nella determinazione dei prezzi, delle tariffe, delle quote annuali periodiche e di quant'altro necessario per l'esercizio delle attività proprie della cooperativa, si terrà conto delle spese sostenute dalla Cooperativa stessa in modo specifico per le varie attività, quanto occorre alla Cooperativa medesima per le sue spese di funzionamento, e di ogni altro costo o spesa, maturati o maturandi, ivi compresi i necessari accantonamenti di Legge o derivanti dalle esigenze di una oculata gestione.

ART. 15 – L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare,

su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità dei servizi e delle prestazioni offerte dalla società e utilizzati dai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV°

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 16 – Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna delle quali non potrà essere di valore nominale né inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo consentiti dalle leggi vigenti;

b) dal fondo di riserva legale, formato con le quote degli utili di cui all'art. 20 venti, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, ai soci esclusi, agli eredi dei soci defunti o ai liquidatori degli enti soci sciolti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o riserva costituito dall'Assemblea nell'osservanza delle disposizioni di legge e/o previsto per legge;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con

il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sociali rispettivamente sottoscritte.

ART. 17 – L'importo delle quote di partecipazione al capitale sociale sottoscritte dai soci potrà essere versato a rate e precisamente:

a) almeno per un terzo immediatamente dopo l'avvenuta comunicazione della deliberazione di ammissione;

b) per il residuo con la rateazione che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza delle disposizioni di Legge al riguardo, fatta salva la facoltà di ogni socio di effettuare dei versamenti di importo più elevato, fino a raggiungere l'importo totale della quota sociale sottoscritta.

Le quote sociali sono sempre nominative ed esse non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, nè essere cedute, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. La cessione delle quote ad altri soci o a terzi non avrà in nessun caso effetto verso la Società.

ART. 18 – Il patrimonio sociale, dedotte soltanto le quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto, non è mai ripartibile fra i soci, né durante la vita della Società,né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO V°

BILANCIO

ART. 19 – L'esercizio sociale decorre dal 1° primo gennaio al 31 trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie vigenti, nonché alla redazione della sua relazione al Bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonchè la motivazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentando la condizione di prevalenza della mutualità ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.

ART. 20 – L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della

legge 16 dicembre 1977 n. 904;

b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

c) a titolo di dividendo ai Soci in misura non superiore al limite massimo stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, di cui all'art. 2514 del Codice Civile, rispetto al capitale effettivamente versato. A tale scopo non può essere destinata una parte superiore alla metà dei residui attivi;

d) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, ai sensi e nei limiti consentiti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

e) ad eventuale ripartizione di ristorni ai soci, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 15 quindici;

f) la restante parte a riserva straordinaria, oppure ai fondi di cui alla lettera d) dell'art. 16 sedici.

Il dividendo di cui al punto c) sarà accreditato, salva diversa delibera dell'assemblea, ai singoli soci in aumento della loro quota sociale, sino al massimale consentito dalle Leggi vigenti.

L'Assemblea che approva il Bilancio può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei comma precedenti, la totalità dei residui attivi annuali, al netto comunque della

quota pari al 3% (tre per cento) da devolversi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, venga devoluta al Fondo di Riserva di cui alla lettera a).

Le riserve di cui alle lettere a) ed f) non sono mai divisibili tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che al suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modificazioni.

TITOLO VI°

ORGANI SOCIALI

ART. 21 – Sono organi della Società:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio di Amministrazione;

c) Il Presidente;

d) L'organo di controllo, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 22 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di Legge.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da effettuarsi nelle seguenti forme alternative tra di loro:

- pubblicazione sul quotidiano "LA GAZZETTA DI MODENA" almeno

15 quindici giorni prima dell'adunanza; qualora tale quotidiano non fosse più pubblicato, la convocazione sarà effettuata mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino";

- invio ai soci con lettera raccomandata, anche a mano, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

- Pubblicazione sul sito web della Cooperativa, del luogo, del giorno dell'ora e dell'ordine del giorno relativi alla prima ed alla seconda convocazione;

- Invio della convocazione ai soci a mezzo posta certificata (PEC).

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto e tutti gli amministratori, ed i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 23 – L'Assemblea Ordinaria:

1) approva il Bilancio e la proposta di riparto dell'utile;

2) procede alla nomina delle cariche sociali, e ove richiesto, del soggetto incaricato del controllo contabile;

3) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile;

4) approva i regolamenti interni previsti dal presente Statuto o comunque sottoposti al suo esame dagli amministratori, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

5) approva, eventualmente, i bilanci preventivi;

6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile;

7) delibera sulla misura minima della quota di partecipazione sociale da sottoscriversi da ogni socio;

8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, essa potrà essere convocata entro 180 centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale stesso.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante altre volte il Consi-

glio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di Legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, nonchè sulla nomina e sui poteri dei liquidatori ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.

ART. 24 – In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della Società, nei quali casi occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno 1/5 un

quinto dei voti spettanti ai soci e il voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti dei soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 25 – Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro sistema, purchè a scrutinio palese.

ART. 26 – Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota sociale posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento, il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, nè dipendente della società, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e devono essere conservate fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e le Associazioni cooperative provinciali e regionali cui la cooperativa aderisce possono partecipare con propri rappresentanti, senza diritto di voto, ai lavori delle Assemblee.

ART. 27 – L'assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore più an-

ziano di età, oppure, ove essa lo deliberi, da un socio eletto dall' Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, almeno due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee Straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare la data dell'Assemblea, l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato), le modalità e i risultati delle votazioni, l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o se si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, il verbale deve riportare la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 28 – Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 3 tre fino ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri, secondo le determinazioni della assemblea che procede alla elezione, eletti fra i soci ed i mandatari degli Enti soci, iscritti nel Libro Soci da almeno 90 novanta giorni, che siano in regola con il versamento delle quote sociali sottoscritte e che non abbiano comunque debiti verso la Società.

Gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi so-

ciali e sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione prima di procedere alla loro nomina, come sopra detto.

In ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale del loro mandato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Organo di Controllo, se nominato, determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che prestino continuativamente la loro opera a favore della Società.

ART. 29 – Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia già provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di Legge e determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere.

In ogni caso non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, quarto comma, del Codice Civile, e i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ove nominati, gli amministratori delegati e il comitato esecu-

tivo riferiscono al Consiglio di amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, almeno con la periodicità di ogni 90 giorni, sul generale andamento della società e sulla prevedibile evoluzione della gestione stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e per le loro caratteristiche, effettuate dalla società.

ART. 30 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente, presso la sede sociale o altrove in Italia, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando egli lo ritenga utile o quando ancora ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi o da consegnarsi a mano, non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di posta certificata in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza effettiva degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese, in forma palese, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

ART. 31 – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il

Consiglio di Amministrazione relaziona l'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documentando la sussistenza del requisito della prevalenza della mutualità o precisando le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di sua perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies del Codice Civile.

Spetta pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

a) curare la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere i Bilanci;

c) compilare i regolamenti interni, previsti dallo Statuto, che si rendano comunque utili o necessari per disciplinare la vita sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti le attività sociali; fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca e finanziaria in genere, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, sia ordinari che agevolati, sia per esigenze di cassa che per investimenti, sia con Enti di credito che con Istituti specifici

per il credito sportivo e simili, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; concorrere o indire gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti, munirsi dei permessi, delle autorizzazioni e di quant'altro necessario per l'esercizio delle attività della cooperativa;

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito alla cooperativa, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

f) conferire, nei limiti di Legge, procure per determinati atti o per determinate categorie di atti, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo articolo 32 trentadue, nominare il Direttore, determinandone le attribuzioni, i limiti di potere e la retribuzione;

g) assumere e licenziare il personale dipendente della Società fissandone le mansioni, le qualifiche e le retribuzioni;

h) dare l'adesione della Cooperativa a Società e ad organismi consortili ed associativi;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;

l) deliberare sulle materie di cui agli artt. 1 uno e 2 due del presente statuto;

m) deliberare l'eventuale variazione del tasso di interesse applicato sul prestito dei soci, nei limiti previsti dal regolamento interno relativo;

n) compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della Legge e dello Statuto, siano riservati all'Assemblea.

ART. 32 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, egli può delegare, nei limiti di Legge, i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un altro membro del Consiglio di Amministrazione, nonché, con speciale procura per determinati atti o per determinate categorie di atti, a dipen-

denti della Società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 33 – In caso di mancanza di uno o più Amministratori nel corso del mandato, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

TITOLO VII°

DIRETTORE

ART. 34 – Quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno per il miglior andamento dell'Azienda, e quando ciò sia richiesto da norme di Legge e, comunque, se le condizioni economiche della società lo consentano, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di uno o più direttori o preposti per singole attività, scelti anche fra non soci, determinandone le funzioni, le responsabilità e le retribuzioni.

TITOLO VIII°

ORGANO DI CONTROLLO – CONTROLLO CONTABILE

ART. 35 - Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art. 2543, primo comma del Codice Civile, la Cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo.

Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singo-

lo sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

ART.36 - Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

ART.37 - Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro.

Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

TITOLO IX°

CONTROVERSIE

ART. 38 – Ogni controversia che dovesse comunque insorgere tra la Società ed i soci, nonché tra i soci tra di loro, in materia di recesso e di esclusione, nonché su questioni attinenti l’applicazione, la esecuzione e la interpretazione delle di-

sposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali, o comunque su ogni altra questione attinente, a qualunque titolo, ai rapporti ed alla attività sociale, sempre che possa formare oggetto di compromesso e riguardi diritti disponibili, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio della sede sociale, cui si fa espresso riferimento, che deve essere esperito, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, o comunque di piena conoscenza, del provvedimento oggetto del reclamo.

Ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione e tra queste l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa, è assolutamente riservata e non potrà essere in alcun modo utilizzata nell'eventuale procedura avviata a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Il verbale di mancata conciliazione, redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione stessa, darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso della conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

Il Regolamento del Servizio di Conciliazione cui si fa riferimento nella fattispecie prima menzionata è quello vigente al

momento dell'avvio della procedura.

Ogni controversia non definita, nei termini del citato Regolamento, tramite conciliazione, come prevista ai comma precedenti, sarà deferita alla decisione del Collegio Arbitrale composto nei modi di cui al successivo art. 39 trentanove, da esperirsi, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione o comunque di conoscenza dell'esito negativo del tentativo di conciliazione.

ART. 39 – Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio della sede sociale, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Gli arbitri decideranno, entro 120 centoventi giorni dalla nomina, quali amichevoli compositori, fatta salva l'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni, senza vincoli di forma, ex aequo et bono, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti,

le quali si impegnano ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante ed a darvi immediata esecuzione.

Il Collegio Arbitrale, non appena insediato, provvederà, con la partecipazione delle parti, alla redazione di apposito atto per precisare specificatamente l'oggetto della controversia ed il termine per la pronuncia del lodo.

Gli Arbitri provvederanno anche sulle spese e sulle competenze loro spettanti.

Il ricorso al Collegio Arbitrale non ha efficacia sospensiva in ordine all'atto impugnato.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati, nonché le spese di procedura, sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni.

TITOLO X°

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 40 – L'Assemblea che accerta lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina dei liquidatori, nel numero da uno a tre, secondo le determinazioni della assemblea stessa, scegliendoli preferibilmente fra i soci, nell'osservanza delle disposizioni di Legge al riguardo.

ART. 41 – In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale

sociale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, a norma dell'art. 2514 del Codice Civile, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO XI°

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 42 Le clausole mutualistiche relative all'indivisibilità delle riserve, alla limitazione dell'entità dei dividendi e alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della società, di cui agli artt. 18 diciotto, 20 venti e 41 quarantuno del presente Statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 43 – Per meglio disciplinare il funzionamento interno e gli aspetti organizzativi, tecnici ed amministrativi della società, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Nei regolamenti interni potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, i rapporti economici con il personale dipendente, nonché le sanzioni a carico dei soci per le infrazioni ai regolamenti interni ed allo Statuto, commisurate alla loro gravità.

ART. 44 – Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali

sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società a Responsabilità Limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

FIRMATO: MANFREDI MAURIZIO

FABRIZIO FIGURELLI NOTAIO (SIGILLO)